

Il Ruolo degli Ingegneri nel rilancio dell'Edilizia



MARCO SAVERIO GHIONNA

CONSIGLIERE ORDINE INGEGNERI DI
COSENZA

Eco-bonus e sisma-bonus al 110 per cento: il ruolo (e le responsabilità) dei professionisti



- Il decreto cosiddetto Rilancio ha introdotto - come è ormai noto - un bonus che consente di detrarre il 110 per cento delle spese che saranno sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per far fronte a interventi antisismici e di efficientamento energetico.
- Nel disegnare i contorni del nuovo bonus il legislatore ha affidato alcuni **compiti e oneri ben precisi ai professionisti.**

Eco-bonus e sisma-bonus al 110 per cento: il ruolo (e le responsabilità) dei professionisti Alcune valutazioni di merito



- Va ricordato che l'incentivo si basa su tre linee di intervento, che beneficiano tutte del super-bonus al 110 per cento: **cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nei condomini** e sostituzione della stessa tipologia di impianti nelle **abitazioni unifamiliari**
- Le tre tipologie di intervento hanno il potere di far innalzare le aliquote di altri interventi incentivati, se realizzati in concomitanza con uno di essi.
- Altri interventi possono beneficiare della super-aliquota se effettuati congiuntamente ad almeno una delle tre tipologie di intervento citate

Coinvolgimento dei professionisti per sisma-bonus ed eco-bonus



- Le tre tipologie di intervento agevolabili singolarmente con il super-bonus ed anche gli interventi che godono dell'aliquota maggiorata se abbinati a uno dei tre bonus-traino, accedono alla detrazione del 110 per cento a condizione che si abbia il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o si raggiunga la classe energetica più alta.
- E qui entrano in gioco i professionisti:
Il "salto di classe" deve infatti essere dimostrato mediante l'**Attestato di prestazione energetica** (Ape), da elaborare in riferimento alle condizioni sia ante che post intervento, rilasciato nella forma della **dichiarazione asseverata** da un tecnico abilitato.
- Per gli interventi di **riduzione del rischio sismico** che accedono al super-bonus del 110 per cento, l'efficacia degli interventi è **asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico**



- **decreto del ministero delle Infrastrutture n. 58 del 2017 art. 3 Modalità di attestazione**

<http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-58-del-28022017>

E successive modifiche Dm 65 del 2017

<http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-65-del-07032017>

- **E successiva modifica e aggiornamento del DM 24/2020**

<http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-24-del-09012020>



Sempre relativamente al sisma-bonus, rispetto al Dm del 2017, il decreto cosiddetto Rilancio aggiunge un ulteriore compito per i professionisti: «**I professionisti incaricati - si legge nel Dl - attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati**».

Fatte salve le sanzioni penali in caso di reato, il Decreto Legge per le attestazioni e le asseverazioni infedeli (sia in relazione al sisma-bonus che in riferimento all'Attestato di prestazione energetica) fissa una sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla da **2mila e 15mila euro** per ciascuna attestazione o asseverazione infedele.

- Inoltre i professionisti che rilasciano le attestazioni o le asseverazioni per i superbonus sono tenuti alla stipula di un'assicurazione Rc professionale con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi. In ogni caso, il massimale non può essere inferiore a **500mila euro**. al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Coinvolgimento dei professionisti per sisma-bonus ed eco-bonus
La Polizza e Asseverazione
i 3 Punti cardine di Partenza



1 - Partiamo dal presupposto base, cioè che l'asseverazione è infatti obbligatoria

NIENTE ASSEVERAZIONE, NIENTE BONUS

2 - La polizza di assicurazione della responsabilità civile deve avere un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni non inferiore a 500 mila euro - **al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.**

3 - Fondamentale il **ruolo dei professionisti anche ai fini dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto:** per gli interventi (sia di riqualificazione energetica che di riduzione del rischio sismico) i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Coinvolgimento dei professionisti per sisma-bonus ed eco-bonus
La Polizza e Asseverazione
i 3 Punti cardine di Partenza



1 - Partiamo dal presupposto base, cioè che l'asseverazione è infatti obbligatoria

NIENTE ASSEVERAZIONE, NIENTE BONUS

2 - La polizza di assicurazione della responsabilità civile deve avere un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni non inferiore a 500 mila euro - **al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.**

3 - Fondamentale il **ruolo dei professionisti anche ai fini dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto:** per gli interventi (sia di riqualificazione energetica che di riduzione del rischio sismico) i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti e attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Coinvolgimento dei professionisti per sisma-bonus ed eco-bonus L'Asseverazione - Considerazioni



Il professionista assevera la relazione di conformità a tutto il quadro normativo e regolamentare e non inserisce la nota formula “fatti salvi e riservati i rapporti fra terzi”.

Pertanto si assume una più ampia responsabilità, sia sotto il profilo pubblicitico, cioè di verifica di conformità urbanistico-edilizia, ma anche relativamente al diritto privato, cioè alle norme civilistiche, finalizzate al riconoscimento di diritti di natura privatistica, per le quali in caso di errore può essere chiamato a risponderne, in termini di danni civili, da parte della propria committenza

L'Asseverazione è quindi quel momento totale, non già parziale, dove risiede stabilmente la responsabilità del tecnico in termini urbanistico edilizi e di conformità del processo quantitativo e qualitativo legato al bonus

Coinvolgimento dei professionisti per sisma-bonus ed eco-bonus L'Asseverazione - Considerazioni



Il professionista assevera la relazione di conformità a tutto il quadro normativo e regolamentare e non inserisce la nota formula “fatti salvi e riservati i rapporti fra terzi”.

Pertanto si assume una più ampia responsabilità, sia sotto il profilo pubblicitico, cioè di verifica di conformità urbanistico-edilizia, ma anche relativamente al diritto privato, cioè alle norme civilistiche, finalizzate al riconoscimento di diritti di natura privatistica, per le quali in caso di errore può essere chiamato a risponderne, in termini di danni civili, da parte della propria committenza

L'Asseverazione è quindi quel momento totale, non già parziale, dove risiede stabilmente la responsabilità del tecnico in termini urbanistico edilizi e di conformità del processo quantitativo e qualitativo legato al bonus

Coinvolgimento dei professionisti per sisma-bonus ed eco-bonus L'Asseverazione - Responsabilità



Responsabilità penale, civile, deontologica, amministrativa

Le responsabilità del tecnico asseverante sono:

- **penale**, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 181 Codice dei beni culturali;
- **civile**, per danni nei confronti del proprio committente e/o a terzi;
- **deontologica disciplinare**, nei riguardi al proprio ordine o collegio di iscrizione;
- **amministrativa**, per quanto attiene alla responsabilità delle procedure sanzionatorie amministrative, nel caso di realizzazione di abusi edilizi.



Responsabilità del progettista per falsità ideologica in certificati

Legata al ruolo acquisito in fase di persona esercante un servizio di pubblica necessità

Che ovvia qualora egli effettui false attestazioni in ordine allo stato dei luoghi o in merito alla conformità delle opere da porre in essere rispetto agli strumenti urbanistici, **la sua condotta integrerà il reato di falsità ideologica in certificati, descritto nell'articolo 481 del codice penale**

In base alla norma, chiunque nell'esercizio di un servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, **è punito con la reclusione fino ad un anno** o con la multa da euro 51 a euro 516

La “multa” oggi per falsa attestazione è innalzata dal D.L. comma 14 dell'art. 119 con sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 2.000 a euro 15.000** per ciascuna attestazione o asseverazione infedele

Coinvolgimento dei professionisti per sisma-bonus ed eco-bonus Il Ruolo dei Tecnici nel rilancio dell'Edilizia



**Il Ruolo dei Tecnici nel rilancio dell'Edilizia è TOTALIZZANTE l'intera operazione –
“Non c'è Bonus senza Asseverazione”**

**Il Ruolo dei Tecnici nel rilancio dell'Edilizia è COMMISURATO alle responsabilità assunte
“penale, ideologica, amministrativa, civile ed anche in qualche modo erariale”**

**Il Ruolo dei Tecnici nel rilancio dell'Edilizia è TOTALIZZANTE l'intera operazione
“Convolge dall'ex ante all'ex post”**

Il Ruolo dei Tecnici nel rilancio dell'Edilizia NON E' SVENDIBILE

GRAZIE